

Pubblicato il 07/12/2022

N. 16433/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13025/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13025 del 2022, proposto da

Maddalena Candelieri, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Chiara Bortolotti, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- Del Decreto prot. n. 12090 del 29 luglio 2022 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Milano su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di

ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché delle stesse graduatorie provinciali allegate per le classi di concorso A12 ed A22, merito e sostegno, per la provincia di Milano nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il giusto punteggio.

- Dell'O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui sia interpretata nel senso di essere successivamente lesiva, con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti e per l'annullamento delle disposizioni contenute negli artt. 3-4-5-6- 7 per le classi di concorso A-12 e A-22 nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria autorizzi il mancato riconoscimento del punteggio dovuto, considerato che chi ricorre ha conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l'insegnamento nelle classi dette.

- Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi comprese ove necessario, la Tabelle Allegate alla Ordinanza n. 112/2022 con particolare riferimento alla Tabella A/4, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado relativa alla valutazione dei titoli nella parte in cui sia interpretata e applicata nel senso lesivo della posizione in argomento impedendole il riconoscimento del giusto punteggio al titolo di insegnamento.

nonché, per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà, nonché per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione alla predisposizione dei percorsi di cui all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l'obbligo a provvedere al completamento dell'attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter comprendere anche la Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19).

Nonché per l'annullamento ove interpretati e successivamente lesivi delle ragioni di chi ricorre dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sull'odierna controversia sussistono dei dubbi sulla giurisdizione

del giudice amministrativo, alla luce di quanto già indicato da questa Sezione con l'ordinanza n. 7242/2022.

Ritenuta comunque la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di interesse.

Ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione dei summenzionati motivi aggiunti mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

Ritenuto opportuno che, nelle more, l'amministrazione depositi in giudizio una relazione con cui fornisca i dovuti chiarimenti sui fatti di causa, nel termine di sessanta giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, se più breve.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone:

- 1) l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- 2) l'incombente istruttorio a carico dell'amministrazione di cui in parte motiva.

Rinvia alla camera di consiglio del 7 febbraio 2023 per il prosieguo.

La presente ordinanza sarà depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO